

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 01/2000 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29/01/2000
DELIBERA N. 01/008

PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO LEGGI SULLA PUBBLICITA' SANITARIA -
APPROVAZIONE GUIDA AGGIORNATA AL RILASCIO NULLA OSTA

RELATORE MARETTO

Responsabile dell'istruttoria S .Borsari

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE

- Su proposta del Presidente;
- Ascoltata la relazione del Dott. Maretto che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto;
- Introdotta le eventuali modifiche al testo proposto;
- Ricordato che all'Ordine spetta il compito di concedere il nulla - osta al rilascio dell'autorizzazione comunale o regionale per la pubblicità a mezzo targhe o inserzioni concernente l'esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica sulla base della normativa a suo tempo emanata (L. 175/92 e D.M. Sanità n. 657/94);
- Ricordato che questo Ordine, sulla base della normativa sopra citata, ha formulato una "guida" per l'attuazione pratica della materia, approvata con deliberazione n. 04/45 del 28.3.95;
- Preso atto che sono state recentemente emanate in materia nuove leggi e dettate ulteriori indicazioni da parte della FNOMCeO che modificano le precedenti disposizioni e precisamente:
 - a) Legge 26 febbraio 1999 n° 42 **Disposizioni in materia di professioni sanitarie** che all'art. 3 , comma 1 " Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 , n° 175" stabilisce "...le parole: " sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi " sono sostituite dalle seguenti : " sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della repubblica 5 aprile 1950, n° 221".
 - b) Legge 14 ottobre 1999 n° 362 **Disposizioni urgenti in materia sanitaria** art. 12 " Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 , n° 175" che stabilisce all'art. 1, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n° 175 come modificato dall'art. 3 della Legge 26 febbraio 1999 n° 42, le parole : " attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie " sono sostituite dalle seguenti : " attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione ." e, all'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n° 175, come modificato dall'art. 3 della Legge 26 febbraio 1999 n° 42, le parole : " Attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie " sono sostituite dalle seguenti : " Attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali , quotidiani e periodici di informazioni " ;
 - c) Comunicazione F.N.M.O.C. e O. n.124 del 10/11/1999 con la quale si rende noto che il Comitato Centrale ha ritenuto praticabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite i siti Internet sempre nel rispetto dei limiti previsti agli articoli 1 e 4 della L.175/92 ;
 - d) Comunicazione F.N.M.O.C. e O. n.124 del 10/11/1999 con la quale si rende noto che la Regione Lazio non ha provveduto a emanare la legge di cui all'art.3 della legge 8 giugno 1990 n.142 e all'art.4, comma 5 della legge 15 marzo 1997 n.59 , con la quale doveva individuare quali funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31

marzo 1998 n.112 fossero da mantenere in capo alle Regioni e quali da trasferire o delegate agli enti locali. Pertanto, la competenza a rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 175/92 (case di cura private e gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge) è attribuita d'ora in poi ai Comuni e non più alla Regione;

- Visto il nuovo Codice di Deontologia Medica 1998, titolo III, capo XI "pubblicità in materia sanitaria" ;

DELIBERA

Per quanto sopra espresso:

-Di prendere atto della normativa sopra citata in materia di regolamentazione della pubblicità sanitaria ;

-Di sostituire, di conseguenza, la "guida" dell'Ordine precedentemente emanata con una nuova versione il cui testo è in copia allegato alla presente deliberazione;

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione :

a favore n. 15 consiglieri

contrari n. 00 consiglieri

astenuiti n. 00 consiglieri

Latina, li 29.01.2000

Il Segretario
Dott. Pasquale Milo

Il Presidente
Dott. Giovanni Maria Righetti

Allegati n. 1

file:D01-008

database: _____

1008

GUIDA AD UNA CORRETTA PUBBLICITA' SANITARIA PER LO STUDIO PROFESSIONALE O PER ASSOCIAZIONE TRA MEDICI O TRA ODONTOIATRI PER MEZZO DI AFFISSIONE SU TARGA - INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO, PAGINE GIALLE O SIMILIARI - PERIODICI DESTINATI AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - GIORNALI - QUOTIDIANI - PERIODICI DI INFORMAZIONE - INTERNET

ADEMPIMENTI:

1. Ritirare lo stampato della domanda presso la sede dell'Ordine a Latina oppure chiederne l'invio per Posta.
2. Intestare la domanda al Sindaco del Comune ove si intende svolgere l'attività professionale e compilarla dettagliatamente specificando il contenuto e l'estetica (D.M. 30/11/94).

CONTENUTO AMMESSO (targa ed inserzione telefonica).

NON E' PIU' AMMESSO PER GLI STUDI PRIVATI LA DICITURA "AMBULATORIO MEDICO" CHE VA SOSTITUITA CON "STUDIO MEDICO"

- A) Nome, Cognome, indirizzo, numero telefonico, recapito ed orario di visite.
- B) Studio associato,
in caso di studio associato è richiesto l'atto comprovante la costituzione dell'associazione stessa. Inoltre la dizione "Studio Associato" deve essere sempre seguita dai nomi dei professionisti che lo compongono con relativi titoli (L. 23/11/1939 N° 1815).
- C) Diplomi di specializzazione,
riconosciuti dallo Stato, depositando copia legale presso gli uffici dell'Ordine.
Il titolo di specialista può essere usato anche ai sensi dell'art. 13 della legge 78/42 da chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto di esercizio professionale specializzato, ai primari dei reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso.
- N.B. Per una migliore comprensione da parte del pubblico è possibile usare dizioni equipollenti alla branca principale secondo quanto previsto dal D.M. 10/3/83.
(es.: dietologo al posto di scienza dell'alimentazione).
- D) Corsi di perfezionamento,
di cui alla legge 78/42 con il conseguimento del relativo diploma rilasciato dal rettore dell'Università, depositando copia legale presso gli uffici dell'Ordine. Non possono, al contrario, farne uso coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui al DPR 162/83 e legge 341/90, per i quali è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni.
- E) Il non specialista,
per pubblicizzare una particolare attività medica, dovrà depositare presso l'Ordine un attestato in carta legale, che certifichi l'attività professionale svolta presso strutture riconosciute (in base all'Art. 43 L. 23/12/1978 N° 833) per un periodo pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione.

Tale certificato, a firma del Direttore Sanitario o Istituto, dovrà avere le caratteristiche di Atto Notorio qualora si tratti di personale non strutturato, inoltre riporterà i compiti attribuiti ed attestare la continuità con cui l'attività è stata svolta.

F) I medici o gli odontoiatri che siano in possesso del dottorato di ricerca di cui alla legge 341/90, possono farne menzione.

G) Titoli accademici,

possono fare uso del titolo di professore:

1. I professori di ruolo: ordinari, straordinari e associati;
2. I professori con contratto a tempo determinato per l'attività di facoltà di insegnamenti integrativi di quelli ufficiali (art. 25 DPR 382/80);
3. I professori a contratto per insegnamenti ufficiali nelle facoltà o nel corso di laurea di nuova istituzione (art. 100 DPR 382/80);
4. I professori a contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico nella scuola di specializzazione;

Possono altresì avvalersi del titolo di "Professore" coloro che hanno conseguito libera docenza (art. 10 legge 1175/58) purché sia accompagnato dalla indicazione "libero docente" e purché sia specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

I docenti a contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato devono accompagnare la dizione "professore" con l'indicazione "a contratto" e la materia di insegnamento.

L'uso della qualifica di "professore" da parte di professori a contratto è soggetto ai limiti di tempo di assegnazione dell'incarico e di effettivo svolgimento dello stesso.

H) Titolo di carriera: Direttore o Responsabile specificando la branca svolta. Non è più accettata la dizione primario, aiuto, assistente e di Dirigente di I o di II livello perché abolita dalla legge.

I) Onorificenze riconosciute dallo Stato.

Anche il contenuto dei ricettari e dei biglietti da visita deve attenersi a quanto autorizzato per la targa od inserzione telefonica. Anche per questi deve essere richiesto nulla osta all'Ordine.

Non sono ammissibili qualificazioni estere non riconosciute dallo Stato Italiano né attività strumentali.

L'Ordine può autorizzare il professionista che, a mezzo stampa, e per un periodo massimo tre mesi, informi sul proprio trasferimento dello studio.

Non esiste l'obbligo di richiedere autorizzazioni alla pubblicazione di articoli a carattere informativo che abbiano finalità divulgative e di educazione sanitaria.

Tali pubblicazioni però, non dovranno contenere direttamente od indirettamente indicazioni volte a reclamizzare attività professionali o strutture e presidi sanitari (circ. FNOMCeO 24/06/1992).

LETTERE AI SANITARI: le lettere in busta chiusa indirizzate ai Colleghi, contenenti informazioni che riguardano l'istituzione di nuovi servizi o specifiche attività, sono soggette a preventivo parere dell'Ordine al fine di vigilare sul decoro professionale.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

TARGHE

- A) Non luminosa né illuminata;
- B) Dimensioni non superiori a cmq 3000 ovvero 50 X 60 con caratteri a stampatello non superiori a cm 8.
- C) Possibile solo la riproduzione dello stemma professionale c.d. "BASTONE DI ESCULAPIO".
- D) Riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

INSERZIONI TELEFONICHE (TELECOM E/O SEAT O SIMILARI):

- A) Dimensioni non superiori a cm2 50 ovvero 5 X 10 con caratteri o colori conformi a quelli normalmente usati.
- B) Non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo, che non deve contenere alcun disegno o grafico ad eccezione di quello rappresentativo della professione o della associazione professionale.
- C) Riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata.

N.B.:

la dizione "studio medico" oppure "studio odontoiatrico" inserita d'ufficio dalla Telecom sull'elenco telefonico con i normali caratteri d'utenza non necessita di autorizzazione, essendo sufficiente presentare alla concessionaria pubblica un certificato attestante l'iscrizione al relativo albo professionale.

E' invece soggetto all'autorizzazione il medico che fa riportare dalla Telecom, oltre a nome, cognome ed indirizzo, anche il titolo di specializzazione o attività esercitata, anche se con normali caratteri d'utenza.

Per quanto riguarda la SEAT o altre Società, l'inserimento sull'elenco telefonico (o similari) anche del solo cognome e nome in carattere chiamato "grassetto tipo 1" seguito da "studio medico" o "studio dentistico" in carattere chiaro e l'inserimento sulle pagine gialle delle stesse parole con identico formato(chiamato "spazio 1 x 4 è già da considerarsi pubblicità sanitaria.

- 3) Entro trenta giorni l'Ordine provvederà all'inoltro del nulla osta sede dell'attività presso il Comune che dovrà rilasciare l'autorizzazione.
Il Collega riceverà riscontro con copia della lettera inviata al Comune e tale documentazione potrà essere utile nel caso in cui il Comune ritardi la concessione dell'autorizzazione.